



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2024/2025**

Comunicato Ufficiale N°**155** del **10/06/2025**

Sommario

RISULTATI	2
GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2
Decisioni del Giudice Sportivo.....	2

RISULTATI

Elenco risultati

FINALE TITOLO CAMPIONE D'ITALIA - SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE			
LIVORNO 1915 S.S.D.R.L.	- SIRACUSA CALCIO 1924	2 - 1	

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 9 Giugno 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

FINALE TITOLO CAMPIONE D'ITALIA

GARE DEL 8/ 6/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.700,00 SIRACUSA CALCIO 1924

Per avere propri sostenitori in campo neutro, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nel settore ad essi riservato (10 fumogeni), nonché lanciato sul terreno di gioco due petardi uno dei quali danneggiava il manto erboso. I medesimi sostenitori, inoltre, espongono una striscione dal contenuto offensivo nei confronti degli Organi Federali. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R CdC)

Euro 700,00 LIVORNO 1915 S.S.D.R.L.

Per avere propri sostenitori in campo neutro, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nel settore loro riservato (1 fumogeno) nonché lanciato un petardo sul terreno di gioco danneggiando il manto erboso. Per avere inoltre, i medesimi sostenitori, divelto due seggiolini dal settore ad essi riservato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R CdC)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PISTOLESI FRANCESCO (SIRACUSA CALCIO 1924)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BELLINI FILIPPO (LIVORNO 1915 S.S.D.R.L.)

BRENNA DUCCIO (LIVORNO 1915 S.S.D.R.L.)

PARENTE MATTIA (LIVORNO 1915 S.S.D.R.L.)

SINIEGA GIACOMO (LIVORNO 1915 S.S.D.R.L.)

DI PAOLO VLAD SEBASTIANO (SIRACUSA CALCIO 1924)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro il 30 Giugno 2025** a favore di questo Dipartimento mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: **Unicredit Banca S.p.A. – agenzia Roma Vico – IBAN: IT 43 B 02008 05122 000400030456**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U.n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Per info: 0684915100

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R010050330900000010000

Pubblicato in Roma il 10 giugno 2025.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Giancarlo Abete)